



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Area Vasta Costa' nr. 71 del 29/07/2021

Proponente: *Guido Spinelli*

Area Vasta Costa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr. Alessandro Voliani*

Estensore: *Simona Cerrai*

Oggetto: *Attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del Dlgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE Direttiva Quadro sulla Strategia Marina. Indizione procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, così come modificato dal D.L. 77/2021, da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, con cui negoziare un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio di noleggio peschereccio per l'effettuazione del campionamento benthos in alcune aree marine della Toscana, di cui al POA 2021-2023 della sottoregione Mediterraneo Occidentale, per la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi. CIG Z6B3298434 - CUP E49J21004730001*

ALLEGATI N.: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Capitolato speciale di appalto	sì	digitale
Modello lettera invito	sì	digitale
Schema Data Protection Agreement	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Coordinatore Area Vasta Costa

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 90 del 26.05.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Coordinatore dell'Area Vasta Costa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana dal 01.06.2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con i decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, ha stipulato, in data 18.12.2014, un Accordo con le Regioni costiere, nel quale si concorda di affidare gli interventi da realizzare nell'ambito dell'effettuazione dei programmi di monitoraggio alle ARPA, Accordo rinnovato in data 14.12.2017;

Dato atto che il citato Accordo tra Ministero e regioni successivamente, nel medesimo mese di dicembre 2014, è stato concretizzato con appositi Accordi Operativi con le ARPA Liguria, Calabria ed Emilia Romagna, individuate rispettivamente come capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio marino così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31 dicembre 2017;

Dato altresì atto che, nel mese di dicembre 2017 i citati Accordi Operativi sono stati rinnovati sino al 31.12.2020;

Dato atto che, a partire dal 2021, è risultato necessario dare avvio operativo ai nuovi Programmi di monitoraggio marino, garantendo continuità al processo di integrazione delle attività di monitoraggio condotte dalle ARPA sin dal 2014 nelle tre Sottoregioni marine di riferimento con le attività di monitoraggio svolte da ISPRA sin dal 2018, anche e soprattutto per raggiungere obiettivi di razionalizzazione della spesa e di efficienza economica;

Ricordato che, in data 28.01.2021 il Direttore generale di ARPA Liguria, con specifico mandato conferito da tutte le ARPA della Sottoregione Mediterraneo Occidentale - di seguito MEDOC (per ARPAT, rif. nota prot n. 88043 del 18.12.2020, agli atti), in nome e per conto di ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA Lazio, ARPA Sardegna, ARPA Campania ha firmato tale Accordo Operativo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, ISPRA e le Agenzie Capofila (con relativo Allegato Tecnico), la cui registrazione è stata comunicata con nota ns prot. n. 18812 del 12.03.2021 (agli atti);

Ricordato inoltre che con decreto del Direttore generale n. 65 del 16.04.2021 l'Agenzia ha preso atto dell'Atto di intesa tra ARPA Liguria (Capofila) e le ARPA Sottoregione MeDOC, tra cui ARPAT, per l'attuazione dell'art. 11 “Programmi di monitoraggio” del DLgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, che disciplina i reciproci rapporti derivanti dalla stipula del citato Accordo tra ARPA Liguria e il MI-TE, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ciascuna ARPA, inviato per le vie brevi da ARPAL firmato dal Direttore generale di ARPA Liguria, sottoscritto dal Direttore generale ARPAT in data 02.03.2021 e reinviato in stessa data per le vie brevi ad ARPAL per la sottoscrizione da parte di ARPA Lazio, ARPASardegna e ARPA Campania;

Dato atto che, con il medesimo decreto del Direttore generale 65 del 16.04.2021 ARPAT ha preso atto dei Programmi Operativi delle Attività (di seguito POA) riferiti alle annualità 2021-2022-2023, dove sono individuate le attività da svolgere per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio delle acque marine di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010 ed il relativo finanziamento, ed ha contestualmente approvato il preventivo economico per gli anni 2021-2023;

Ravvisata la necessità, per l'Agenzia, di acquisire un servizio di noleggio peschereccio per l'effettuazione del campionamento di macrozoobenthos ed epimegabenthos su un fondale situato in un tratto di mare prospiciente la costa toscana (habitat di fondo marino) per la durata di tre anni (2021-2023), previsto nel Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo occidentale, in applicazione dell'art.11 del D.Lgs 190/10, per tutta la durata del Progetto (POA 2021-2023);

Tenuto conto del disposto del decreto del Direttore generale n. 41 del 09.03.2017 di ridefinizione delle funzioni e competenze in materia di espletamento delle procedure di approvvigionamento da parte di ARPAT;

Preso atto del decreto del Direttore generale n. 99 del 15.06.2021 che conferisce al Coordinatore di Area Vasta Costa la delega ad effettuare procedure di acquisto di importo superiore a € 20.000,00 per i fabbisogni di beni e servizi delle strutture di Area Vasta Costa e per l'acquisizione di servizi relativi alla realizzazione delle attività previste dai POA della Direttiva 2008/56/CE "Direttiva quadro sulla Strategia Marina anni 2021-2023", tra cui:

- servizio di noleggio peschereccio per campionamento Benthos - (POA 2021-2023) in alcune aree marine della Toscana, previsto nel Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo occidentale, in applicazione dell'art.11 del D.Lgs 190/10 - Accordo quadro triennale

Dato atto che il Dott. Alessandro Voliani, Responsabile U.O. Risorsa ittica e Biodiversità Marina ha inviato in data 26.07.2021 la Richiesta di Acquisto per il servizio in oggetto, per l'importo pari a € 39.900,00 oltre IVA, unitamente alle specifiche tecniche minime;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2, che prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...omissis";

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e celerità dell'azione amministrativa, si ritiene che la modalità più adeguata per la fattispecie di cui trattasi sia l'affidamento diretto, in particolare considerando l'urgenza determinata dalla necessità di eseguire i monitoraggi necessari nei periodi di pesca idonei ad ottemperare alle indicazioni operative contenute nelle schede metodologiche dal POA 2021, motivata nella relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla Richiesta di acquisto suindicata (agli atti);

Ritenuto pertanto di avviare una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L. 77/2021, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore economico per l'espletamento del servizio di noleggio peschereccio per campionamento benthos – in alcune aree marine della Toscana, per il Settore Mare di ARPAT Area Vasta Costa;

Dato atto che l'importo dell'accordo quadro non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT e l'appaltatore non potrà pretendere indennizzi o quant'altro in caso di mancato raggiungimento del valore massimo previsto;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto, di procedere all'indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, così come modificato dal D.L. 77/2021, da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, finalizzata alla realizzazione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio di noleggio peschereccio per campionamento Benthos - (POA 2021-2023) in alcune aree marine della Toscana, previsto nel Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo occidentale, in applicazione dell'art.11 del D.Lgs 190/10, per la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, per l'importo presunto di € 39.900,00 oltre IVA, e di approvare i seguenti atti, dando atto che il modello di offerta economica è generato on-line mediante apposito form, direttamente dal sistema telematico START:

- CSA (All. 1);
- Schema di lettera d'invito (All. 2)
- Schema di Data Protection Agreement (All. 3)

Preso atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, per cui non risulta necessaria la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, c.1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto le attività non si svolgono in luoghi nella giuridica disponibilità di ARPAT;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: "affidamento di trattamenti dati a soggetti esterni" ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

- 1 di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 77/2021, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, identificata dal CIG Z6B3298434 e dal CUP E49J21004730001, per l'appalto del servizio di noleggio peschereccio per campionamento Benthos - (POA 2021-2023) in alcune aree marine della Toscana, previsto nel Piano Operativo delle Attività (POA) della Sottoregione Mediterraneo occidentale, in applicazione dell'art.11 del D.Lgs 190/10, per la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, per l'importo presunto di € 39.900,00 oltre IVA;

- 2 di approvare i seguenti atti, dando atto che il modello di offerta economica è generato on-line mediante apposito form, direttamente dal sistema telematico START:
 - CSA (All. 1);
 - Schema di lettera d'invito (All. 2)
 - Schema di Data Protection Agreement (All. 3)
- 3 di dare atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, per cui non risulta necessaria la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, c.1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto le attività non si svolgono in luoghi nella giuridica disponibilità di ARPAT;
- 4 di dare atto che l'accordo quadro avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di invio del primo ordine/contratto, e cesserà i propri effetti giuridici alla scadenza oppure al raggiungimento dell'importo massimo previsto;
- 5 di quantificare l'importo massimo dell'appalto in € 39.900,00 oltre IVA, per l'esecuzione del servizio in oggetto, coerentemente con quanto previsto dal preventivo di cui al decreto del Direttore Generale n. 65 del 16.04.2021, fatta salva la più precisa determinazione che sarà effettuata al momento dell'aggiudicazione;
- 6 di individuare, quale "Responsabile unico del Procedimento" (ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016), nonché Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Alessandro Voliani, U.O. Risorsa ittica e Biodiversità Marina, in qualità di Responsabile della U.O. Risorsa ittica e Biodiversità Marina;
- 7 di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;
- 8 di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio in tempi brevi, nel rispetto della tempistica del POA 2021.

Il Coordinatore Area Vasta Costa
Dott. Guido Spinelli *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 27/07/2021
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/07/2021
- Guido Spinelli , il proponente in data 28/07/2021
- Marcello Mossa Verre , facente funzione del Direttore generale in data 29/07/2021



Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Area Vasta Costa – Settore Mare
P.IVA 04686190481

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI DI EPIMEGABENTHOS, SEDIMENTO E BIOTA (PESCI E CROSTACEI) SU UN FONDALE SITUATO IN UN TRATTO DI MARE PROSPICIENTE LA COSTA TOSCANA (HABITAT DI FONDO MARINO) PER LA DURATA DI TRE ANNI (2021-2023)

RIFERIMENTI: MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE 2008/56/CE

CIG:

CUP:E49J21004730001

Art. 1 -	Oggetto dell'appalto
Art. 2 -	Caratteristiche tecniche
Art. 3 -	Prescrizioni contrattuali
Art. 4 -	Durata e importo
Art. 5 -	Oneri garanzie e responsabilità civile
Art. 6 -	Pagamenti
Art. 7 -	Sicurezza
Art. 8 -	Cauzione
Art. 9 -	RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 10 -	Inadempienze e penalità
Art. 11 -	Verifica dei Requisiti Tecnico Professionali
Art. 12 -	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 13 -	Risoluzione del contratto
Art. 14 -	Clausola anticorruzione
Art. 15 -	Recesso dal contratto
Art. 16 -	Stipula contrattuale
Art. 17 -	Trattamento dei dati personali
Art. 18 -	Foro competente
Art. 19 -	Norme di rinvio

PREMESSA

Il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, ha stipulato, in data 18.12.2014, un accordo con le Regioni costiere, nel quale si concorda di affidare alle ARPA i programmi di monitoraggio previsti.

Il Decreto legislativo 190 del 13.10.2010 ha previsto per l'attuazione dei Programmi di monitoraggio di cui all' art. 11 specifiche risorse finanziarie, utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regioni, per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva Europea 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive).

Con riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva all'art. 4, comma 2 b), il MATTM, ha ritenuto, in qualità di Autorità Competente e in accordo con le Regioni, di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni interessate dalle acque marine italiane individuate dalla Direttiva e di individuare, nell'ambito di ciascuna Sottoregione, un capofila tecnico per assicurare il coordinamento operativo nella realizzazione delle attività previste dai Piani di Monitoraggio.

Per la Sottoregione Mediterraneo Occidentale (MEDOC), di cui fa parte ARPAT, è stata individuata come Agenzia capofila ARPA Liguria, che ha provveduto a sottoscrivere in data 28.01.2021, con specifico mandato conferito da tutte le ARPA della Sottoregione MEDOC, specifico Accordo Operativo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, ISPRA e le Agenzie Capofila (con relativo Allegato Tecnico), registrato in data 18/02/2021.

Con decreto del Direttore generale 65 del 16.4.2021, ARPAT ha preso atto del protocollo di intesa tra ARPA Liguria (Capofila) e le ARPA della Sottoregione MEDOC tra cui ARPAT per l'attuazione art. 11 programmi di monitoraggio decreto legislativo 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/ce direttiva quadro sulla strategia marina, sottoscritto dal Direttore generale ARPAT in data 02.03.2021.

Nell'ambito di queste attività, ARPAT dovrà svolgere una campagna di pesca, per ogni anno di vigenza della Convenzione (2021-2022- 2023), per la raccolta di epimegabenthos e sedimento in 9 stazioni su un fondale a una profondità massima di 100 metri con le specifiche tecniche e organizzative stabilite nel dettaglio dagli articoli seguenti. Dovrà inoltre raccogliere biota (pesci e crostacei) da analizzare in altre 4 stazioni.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro ha come oggetto la realizzazione di due campagne annuali di pesca da effettuarsi una volta per ciascuna annualità per il triennio 2021-2022-2023, la prima finalizzata alla raccolta di epimegabenthos e sedimento in 9 stazioni su un fondale a una profondità massima di 100 metri con le specifiche tecniche e organizzative stabilite nel dettaglio dagli articoli seguenti; la seconda alla raccolta di biota in 4 stazioni, su un fondale a una profondità prossima a 100 metri, con le specifiche tecniche e organizzative stabilite nel dettaglio dagli articoli che seguono.

L'Accordo Quadro avrà la durata massima di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale aggiudicato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno di anno in anno stipulati, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il quadro economico dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in Euro 39.900,00 (trentanovemilaenovecento/00) (IVA esclusa). L'ammontare totale dell'offerta economica presentata, pertanto, non potrà superare tale importo.

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto).

Qualora nel periodo indicato (tre anni), non sia commissionato alcun servizio all'Appaltatore, ovvero sia commissionato solo parte di esso, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO - DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE ANNUALE - TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente articolo definisce nel dettaglio le modalità per l'esecuzione delle due campagne di pesca annuali (*da ripetersi per l'arco del triennio in aree di indagine indicate di seguito*), la prima per la raccolta di epimegabenthos e sedimento in 9 stazioni su un fondale a una profondità massima di circa 100 metri, la seconda per la raccolta del biota in 4 stazioni a profondità di circa 100 metri, per le annualità 2021, 2022 e 2023.

TEMPI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il periodo previsto per l'effettuazione delle attività di pesca è definito nel seguente modo:

- per la prima annualità (2021): a partire dalla stipula del contratto ed entro il 30 novembre;
- per le annualità successive (2022-2023) dal 1 giugno ed entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo ritardi dovuti esclusivamente alle avverse condizioni meteomarine,

e dovrà svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione PEC di richiesta di avvio del servizio da parte di ARPAT, compatibilmente con le condizioni meteomarine.

ARPAT non riconoscerà alcun onere nei giorni in cui le condizioni meteomarine non dovessero permettere l'effettuazione del monitoraggio, pertanto, la programmazione dovrà essere necessariamente concordata con ARPAT in modo da evitare, possibilmente, giorni di sosta.

Per ogni annualità, l'effettuazione del servizio richiede n. 1 (una) uscita della durata complessiva di max 3 giorni consecutivi, per la raccolta di epimegabenthos e sedimento in 9 stazioni, e n. 1 uscita della durata complessiva di max 2 giorni consecutivi, per la raccolta del biota, come specificato al presente articolo ed ai successivi paragrafi.

DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE ANNUALE

L'appalto prevede ogni anno la realizzazione di due campagne, una di max n. 3 (tre) giorni consecutivi e l'altra di max n. 2 (due) giorni consecutivi (salvo condizioni meteo avverse) con un'imbarcazione di almeno 20 m LFT dotata di AIS e armata con lima a piombi appesantita, in grado di svolgere la pesca al traino, su fondali fino a circa 150 mt di profondità, completa di equipaggio e di tutto quanto di seguito dettagliato.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere prevista la presenza full time sull'imbarcazione di max n. 3 (tre) operatori ARPAT con compiti di supervisione delle operazioni, ritiro e analisi dei campioni. L'imbarcazione dovrà quindi detenere le necessarie autorizzazioni ad imbarcare il personale di ARPAT.

AREE DI INDAGINE


Prima campagna

Le aree di indagine, su cui monitorare l'habitat del fondo marino sottoposto a danno fisico, saranno quelle definite e rappresentate di seguito, salvo che, a seguito dei risultati delle indagini morfobatimetriche, si ritenga di traslarla in zona limitrofa. Le coordinate saranno fornite con maggiore precisione al momento dell'esecuzione delle indagini.

Il piano di campionamento prevede che l'area indagata di 5x5 km (ovvero 2,7 x 2,7 miglia nautiche) sia suddivisa in 3 stazioni contigue in ciascuna delle quali effettuare 3 transetti (ovvero cale di 1,5 miglia nautiche pari a 2,778 km di lunghezza) per la raccolta di epimegabenthos, con un prelievo complessivo di 9 campioni.

Sul tracciato di tali transetti sono previsti ulteriori 9 campionamenti di sedimento, raccolti con benna o box-corer (messo a disposizione da ARPAT) operando con adeguate attrezzature di bordo.

Nel triennio 2021-2023 le aree di indagine previste sono situate, nell'ordine, a sud delle Secche di Vada in prossimità di Marina di Castagneto (2021), davanti a Viareggio (2022) e presso San Vincenzo (2023), come riportato nella figura sottostante. Il dettaglio sarà definito nell'ordine/contratto relativo ad ogni annualità.



Nella tabella sottoriportata sono indicate le coordinate e la profondità approssimata di ciascuno dei vertici dei quadrati di circa 25 km² da indagare tra il 2021 e il 2023.

Anno	Area	Latitudine	Longitudine	Profondità
2021	M. di Castagneto-1	43° 07,15'N	10° 28,75'E	40-45 m
2021	M. di Castagneto-2	43° 09,30'N	10° 28,50'E	35-45 m
2021	M. di Castagneto-3	43° 09,50'N	10° 31,00'E	20-25 m
2021	M. di Castagneto-4	43° 07,40'N	10° 31,40'E	20-25 m
2022	Viareggio-1	43° 49,60'N	10° 02,60'E	25-35 m
2022	Viareggio-2	43° 51,60'N	10° 00,80'E	25-35m
2022	Viareggio-3	43° 53,00'N	10° 03,50'E	20-25 m
2022	Viareggio-4	43° 51,20'N	10° 05,60'E	20-25 m
2023	San Vincenzo-1	43° 04,60'N	10° 28,90'E	75-90 m
2023	San Vincenzo-2	43° 04,80'N	10° 25,00'E	45-50 m
2023	San Vincenzo-3	43° 01,90'N	10° 28,70'E	75-90 m
2023	San Vincenzo-4	43° 02,00'N	10° 24,80'E	45-50 m

Seconda campagna

Le quattro zone di indagine dove campionare il biota nel triennio 2021-2023, saranno quelle definite dalle coordinate dei punti di metà cala riportate di seguito.

Anno	Area	Latitudine	Longitudine	Profondità
2021-22-23	Nord	43° 44,30'N	09° 56,00'E	110-120 m
2021-22-23	Centro-Nord	43° 17,10'N	10° 11,50'E	120-125 m
2021-22-23	Centro-Sud	43° 03,70'N	10° 21,70'E	105-110 m
2021-22-23	Sud	42° 42,30'N	10° 39,50'E	110-115 m

STRUMENTAZIONE TECNICA E MODALITÀ OPERATIVE

Prima campagna

Per ogni annualità, in ciascun sito di campionamento, dovrà essere effettuata una pescata con rete a strascico della durata di 30 minuti alla velocità di 3 nodi. A discrezione del capomissione ARPAT il campione sarà considerato valido anche se la cala sarà di durata inferiore purché il materiale raccolto sia sufficiente a caratterizzare il bentos per gli obiettivi previsti. In caso contrario il campionamento dovrà essere ripetuto seguendo il medesimo tracciato. Le caratteristiche della rete devono prevedere:

- rete a strascico con apertura orizzontale in opera di almeno 8 m;
- maglia al sacco regolamentare con possibilità di utilizzo di un coprisacco.

Le coordinate e la posizione esatta di inizio e di fine del campionamento saranno definite in situ dal personale ARPAT presente a bordo. Il profilo batimetrico del tracciato sarà derivato dalle attrezzature elettroacustiche dell'imbarcazione. È richiesta pertanto la consegna del tracciato batimetrico e geografico della cala con risoluzione inferiore ai 10 m e su supporto elettronico in formato csv.

Le operazioni impegneranno l'imbarcazione comunque per max 3 giornate consecutive in cui la pesca sarà condotta tra l'alba e il tramonto. Qualora le condizioni meteomarine, o altre

cause di forza maggiore, richiedessero un tempo più lungo, nessun onere sarà dovuto in aggiunta da parte di ARPAT rispetto a quanto stabilito nel presente accordo.

Il Porto di partenza delle operazioni sarà quello di Livorno.

Il Servizio prevede annualmente l'esecuzione di 9 strascicate (cale) di lunghezza pari a 1,5 miglia nautiche ognuna, e di 9 campionamenti di substrato del fondo marino tramite benna o box-corer (fornito da ARPAT).

Seconda campagna

Per ogni annualità, in ciascun sito di campionamento, dovrà essere effettuata una pescata con rete a strascico della durata compresa tra 30 minuti ed un'ora, alla velocità di 3 nodi. A discrezione del capomissione ARPAT il campione sarà considerato valido se il biota raccolto sarà sufficiente per gli obiettivi previsti. In caso contrario il campionamento dovrà essere ripetuto. Le caratteristiche della rete devono essere le stesse previste per la prima campagna. Le coordinate e la posizione esatta di inizio e di fine del campionamento saranno definite in situ dal personale ARPAT presente a bordo.

Le operazioni impegneranno l'imbarcazione comunque per max 2 giornate consecutive in cui la pesca sarà condotta tra l'alba e il tramonto. Qualora le condizioni meteomarine, o altre cause di forza maggiore, richiedessero un tempo più lungo, nessun onere sarà dovuto in aggiunta da parte di ARPAT rispetto a quanto stabilito nel presente accordo.

Il Porto di partenza delle operazioni sarà quello di Livorno.

Il Servizio prevede annualmente l'esecuzione di 4 strascicate (cale) di lunghezza compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche ognuna.

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Si dovrà prevedere la fornitura di una imbarcazione adeguata ad ospitare 3 operatori ARPAT, anche per il pernottamento, con posti letto sufficienti e dedicati al personale ARPAT, almeno due servizi igienici disponibili per il personale imbarcato, dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e spazi di coperta idonei per effettuare i necessari rilievi sul pescato. L'imbarcazione deve essere dotata di cella frigorifera a temperatura inferiore ai 7°C con una capienza di almeno 400 kg per la conservazione del materiale raccolto, selezionato e da trasferire in laboratorio.

PROCESSAMENTO DEL MATERIALE CAMPIONATO

Il materiale pescato è di completa e totale proprietà di ARPAT che ne curerà la selezione secondo le necessità delle successive analisi.

Il processo di trattamento del pescato è esclusivamente di competenza di ARPAT e, pertanto, l'equipaggio contribuirà alle operazioni di raccolta e smistamento di tutto il materiale pescato e comunque seguendo le indicazioni del personale ARPAT presente a bordo, secondo le modalità previste dal protocollo del Data Collection Framework.

ART. 3 - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto è a cura e spese dell'affidatario (salvo diversa espressa indicazione riportata sopra).

Per l'esecuzione dell'appalto è richiesto, inoltre, quanto segue:

- calendario concordato con ARPAT;
- vitto ed alloggio a bordo per il personale di ARPAT (max tre persone);
- adeguata disponibilità di DPI e procedure di sicurezza in vigore a norma di legge.

ART. 4 DURATA E IMPORTO

L'Accordo Quadro avrà **durata di 36 (TRENTASEI) mesi** a decorrere dalla data dell'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto annuale o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Il valore dell'Accordo Quadro è quantificato nell'importo massimo di **Euro 39.900,00 (trentanovemilanocecento/00) (IVA esclusa)** comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e quant'altro necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Resta inteso che l'importo che ARPAT pagherà a titolo di corrispettivo, **sarà quello definito nei singoli ordini che saranno emessi ANNUALMENTE, che definiranno nel dettaglio il tipo di prestazione.**

Per ogni annualità, la tipologia di servizio da erogare è definita nel dettaglio all'articolo 2.

ART. 5 ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione dell'Accordo Quadro sono a carico dell'affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il corrispettivo di appalto, dovuto per ogni singolo ordine/contratto annuale, è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio e si intende fisso ed invariabile; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'affidatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo di ARPAT) a mezzo mandato emesso dall'ARPAT, previa verifica della regolarità del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

Il corrispettivo di appalto calcolato per l'espletamento del servizio richiesto si riferisce a servizi effettuati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, intestate a “ARPAT Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana Via Porpora, 22 - 50144 Firenze, P. IVA 04686190481” dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il **Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI.**

Le fatture dovranno indicare i seguenti elementi:

- la descrizione della fornitura e gli estremi dell'ordine ;
- gli oneri fiscali;
- le coordinate bancarie complete di codice IBAN dell'Istituto bancario presso cui quest'Agenzia dovrà effettuare il bonifico a liquidazione delle spettanze;
- **il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG**

Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n.50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'affidatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'ARPAT) a mezzo mandato emesso dall'ARPAT, previa verifica della regolarità del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta affidataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta affidataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

ART. 7 – SICUREZZA

L'armatore e il comandante dell'imbarcazione da pesca, in virtù di quanto disposto dal combinato D.lgs. 271/99, 298/99, Codice della navigazione, ognuno per le proprie attribuzioni e comunque in solido quali posizioni di garanzia, sono responsabili della sicurezza degli operatori impiegati e dell'uso delle attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al presente CSA.

L'armatore dell'imbarcazione da pesca è altresì obbligato ad individuare, d'intesa con il Comandante dell'imbarcazione e il Dirigente Responsabile della UO Biodiversità Marina di ARPAT, tutte le procedure e le disposizioni necessarie alla gestione dei rischi insorgenti per effetto delle attività di cui trattasi **ivi comprese le misure di contenimento del SARS COV 2 in relazione al personale di ARPAT.**

In sede di programmazione delle attività, a cura del Dirigente Responsabile della UO Biodiversità Marina a cui spetta il compito di progettare e sovrintendere alle attività di ARPAT, e del Comandante della imbarcazione da pesca, dovranno essere valutati tutti gli scenari e le loro possibili evoluzioni al fine di determinare le più adeguate misure di prevenzione dal fenomeno infortunistico **e pandemico.**

Gli operatori messi a disposizione dall'armatore dovranno essere adeguatamente formati e addestrati secondo le disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, nonché possedere la piena idoneità alla mansione certificata dal Medico Competente.

Gli operatori saranno dotati dei più adeguati Dispositivi di Protezione Individuali per quanto concerne sia la permanenza a bordo che lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Il Comandante dell'imbarcazione da pesca provvederà a formare gli operatori ARPAT per le attività di cui trattasi in relazione ai rischi presenti a bordo dell'imbarcazione nonché agli obblighi connessi. L'armatore deve avere redatto i documenti prescrittivi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro disposti dal D.lgs. 271/99 – 298/99 ivi compreso il piano di emergenza e di abbandono nave.

Sarà cura del Comandante, d'intesa con il Dirigente Responsabile della UO Biodiversità Marina di ARPAT, provvedere a collocare le attrezzature utilizzate per le attività di cui al presente CSA in modo tale da non creare nocimento ai lavoratori presenti a bordo e alla sicurezza della navigazione e alla integrità dell'imbarcazione.

Non essendo in alcun modo responsabile della conduzione della imbarcazione da pesca ARPAT non ha l'obbligo di redigere il DUVRI per il presente appalto e non deve sostenere alcun onere per la sicurezza connesso all'applicazione dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. E' fatto obbligo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato da ARPAT, laddove verifichi che le attrezzature di sicurezza non siano adeguate alla natura del servizio da effettuare, di provvedere a dotare il personale impegnato di attrezzature di sicurezza conformi in attuazione di quanto normativamente disposto ed in particolare della proposizione di cui all'art. 2087 del Codice Civile.

ART. 8 – CAUZIONE

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del **10% dell'importo contrattuale (art. 103 D.Lgs. 50/2016)** salvo le riduzioni previste di cui all'art 93 comma 7, del D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 9 – RUPE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 D. Lgs. 50/2016, svolgerà le funzioni di Direttore per l'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha il controllo della regolarità della prestazione svolta e agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta affidataria avrà 7 (sette) giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai 7 (sette) giorni dalla comunicazione di avvio del servizio previsti per l' inizio e lo svolgimento del servizio, sarà applicata una penale di importo pari a 1.000,00 (mille/00) euro;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione del servizio stabilito in data 30 novembre 2021 sarà applicata una penale di importo pari a 100,00 (cento/00) euro.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'affidataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta affidataria di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT.

L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta affidataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 11 - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Prima dell'affidamento definitiva l'azienda verrà sottoposta alla verifica dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 16 della legge Regionale 38/07 con particolare riferimento a:

1. Redazione del Protocollo Anticontagio ai sensi dell'allegato XII DPCM 2 marzo 2021. **Il fornitore dovrà stendere una relazione tecnica contenente nel dettaglio le misure adottate per garantire il contenimento del SARS COV 2 con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori ARPAT.**
2. acquisizione del Piano di Sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'art. 6 del Dlgs. 271 del 27 luglio 1999;
3. nomina del RSPP;
4. nomina del Medico Competente;
5. certificazione della formazione del personale incaricato di intervenire nell'appalto secondo le disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011 e successivi indirizzi applicativi;
6. conformità di dispositivi, attrezzature e mezzi utilizzati nell'appalto.

La ditta affidataria ha l'obbligo di comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nell'appalto e la relativa qualifica/mansione nell'ambito dell'organigramma aziendale. La ditta è altresì obbligata a comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto ogni e qualsiasi variazione degli operatori inseriti nell'elenco suddetto prima di svolgere le attività programmate.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta è obbligata a presentare ad ARPAT una relazione tecnica di sicurezza indicante le misure di prevenzione e protezione intraprese e le azioni adottate in relazione ad almeno i seguenti rischi:

- a) Rischio Rumore e vibrazioni;
- b) Rischio di agenti chimici, tossici e cancerogeni;
- c) Rischio infortunistico e/o di interferenza;
- d) Rischi meccanici.

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.

La ditta affidataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta affidataria si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Nel caso di subappalto, l'impresa affidataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta affidataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore, in deroga all'art.1671 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del Codice Civile).

Si applica l'art.108 ("Risoluzione") del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Responsabile dell'esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

Le **ipotesi di eventuale risoluzione del contratto**, previste dal presente articolo, **integrano le fattispecie di "grave inadempienza"** che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il **divieto di invito dell'affidatario**

inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.

ART. 14 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” si rinvia all’art. 25 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013. Si richiama l’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (pubblicati sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>):

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2022/2023 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 50 del 24.03.2021 (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>);

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33 del 25.02.2021 (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 RECESSO DAL CONTRATTO

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei servizi di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

ARPAT può altresì recedere dal contratto nei seguenti casi:

- **per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.**

ART. 16 STIPULA CONTRATTUALE

Si procederà alla stipula contrattuale tramite scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.19 del DDG n.119 del 28.06.2012.

Tenuto conto delle modalità di stipula del contratto non risulta dovuta l'Imposta di bollo sul medesimo.

Con la stipula contrattuale, l’affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte dell’Area Vasta Costa di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità o fino al raggiungimento del quadro economico stimato per l’Accordo Quadro e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. 101/2018, di seguito "codice privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, ARPAT, in qualità di titolare, nomina l’aggiudicatario Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR (allegato fac-simile dell’Accordo Data Protection Agreement).

La società aggiudicataria è tenuta a fornire garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

La società aggiudicataria è tenuta ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.

La società aggiudicataria deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte della società aggiudicataria.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio:

- alla lettera di invito;
- al Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT approvato con Decreto D.G. n. 34 del 06.02.2008 e modificato con determinazioni del Direttore Amministrativo nn. 46/2008, 81/2008, 2/2010, 32/2013, pubblicato sul sito istituzionale di ARPAT alla pagina web <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arpat>;
- alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;
- alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Con la partecipazione alla gara si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell'art. 1841 del Codice Civile i seguenti articoli:

- art. 10 Inadempienze e penalità;
- art. 13 Risoluzione del contratto;
- art. 14 Clausola anticorruzione;
- art. 15 Recesso dal contratto;
- art. 18 Foro competente.

ARPAT – Area Vasta Costa – Settore Attività Amministrative
Via Giovanni Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/1968.1 del **XX.XX.XX** a mezzo: Sistema telematico START

Spett.le Ditta

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge 11.9.2020, n. 120, modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, finalizzato all'affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con un unico operatore economico, per l'esecuzione del servizio di campionamenti di epimegabenthos, sedimento e biota (pesci e crostacei) su un fondale situato in un tratto di mare prospiciente la costa toscana (habitat di fondo marino) per la durata di tre anni (2021- 2023) per ARPAT Area Vasta Costa Settore Mare, in applicazione dell'art.11 del D.lgs 190/10, c.d. Strategia Marina. **RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA.**
CIG: XXXXXXXXXXXX
CUP:E49J21004730001

Con la presente, si richiede la presentazione di un'offerta per la fornitura del servizio in oggetto, alle condizioni descritte nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, disponibili unitamente alla documentazione di gara all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta occorre accedere al sistema con la username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., non viene redatto il DUVRI in quanto non ricorrono i presupposti.

Il CIG è il seguente: **XXXXXXXXXXXX**

Nella fattispecie in questione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non viene richiesta l'indicazione degli oneri aziendali.

1. - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore, sul quale basare l'affidamento di appalti attuativi (ordini/contratto) per il servizio di campionamenti di epimegabenthos, sedimento e biota (pesci e crostacei) su un fondale situato in un tratto di mare prospiciente la costa toscana (habitat di fondo marino) per la durata di tre anni (2021- 2023) per ARPAT Area Vasta Costa Settore Mare, o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere al servizio in oggetto di appalto, mediante ordini/contratto che verranno attivati da ARPAT - Area Vasta Costa, fino alla conclusione del periodo di validità o

fino al raggiungimento del quadro economico pattuito per l'Accordo Quadro e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento del servizio avrà la durata di 36 mesi decorrenti dall'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Si precisa che il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 39.900,00 oltre IVA.

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto). Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

La previsione economica dell'Accordo Quadro si deve intendere con valore indicativo senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

2. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E DI IDENTIFICAZIONE E DI ACCESSO SUL SISTEMA TELEMATICO, FIRMA DIGITALE

Per consultare la documentazione di gara e presentare offerta, codesto operatore economico deve accedere al Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) accessibile all'indirizzo internet <http://start.toscana.it/> con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato da:

- la presente lettera d'invito a presentare offerta;
- le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it/>;
- le condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- l'offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 62/2013, art. 16-ter;
- L. n. 190/2012;
- disciplina contenuta nel Codice Civile.

La procedura si svolge in modalità telematica: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it/>.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. **Per eventuale supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online l'operatore economico può chiamare il seguente numero telefonico 0810084010 (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) e/o scrivere all'indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com.**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 13 "Comunicazione dell'amministrazione ex art. 76 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i." del presente documento, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico della Regione Toscana può utilizzare la casella denominata noreply@start.toscana.it oppure arpat.protocollo@postacert.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Attraverso lo stesso mezzo ARPAT provvederà a fornire le risposte.

3. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo paragrafo 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' fatto divieto di partecipare all'appalto ai soggetti che si trovano nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 42, lett. l) della L. 190/2012 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore a quanto prevede il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

4. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore del giorno **XX/XX/XX**, la seguente documentazione:

- 4.1 - DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;
- 4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE;
- 4.3 - OFFERTA ECONOMICA;
- 4.4 - SCHEDA DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA;
- 4.5 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE;

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

4.6 - DICHIARAZIONE CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

4.7 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA L. n.136/2010.

4.8 - MODULO DATA PROTECTION

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

4.1 - DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni, con i dati e le dichiarazioni necessarie:

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico, lettere A, B, C, D. **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D** (*Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto*);
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D (se previsti);
- Parte VI – Dichiarazioni finali.

4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

I documenti di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, resi disponibili dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che li compila, come sopra indicato. I documenti, sottoscritti digitalmente, dovranno essere inseriti sulla piattaforma negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione, a cura del concorrente. In caso di operatore raggruppato o consorzio, i documenti saranno inseriti sulla piattaforma dalla mandataria/capogruppo o dal consorzio.

Si evidenzia che il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.3 - OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica, il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'importo dell'offerta economica, corrispondente all'importo del preventivo acquisito con indagine esplorativa di mercato, deve coincidere con il prezzo complessivo offerto così come indicato nella scheda di dettaglio dell'offerta economica di cui al successivo punto 4.4.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula contrattuale.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., può richiedere all'operatore economico di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

4.4 - SCHEDA DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposito spazio nel sistema, in aggiunta all'offerta economica, la **SCHEDA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante, utilizzando l'apposito modello predisposto presente sul sistema, debitamente compilato.

Il prezzo totale finale riportato in calce al dettaglio dell'offerta economica deve coincidere con l'importo indicato nell'offerta economica.

IN CASO DI DISCORDANZA TRA L'IMPORTO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA, CHE RIMANE FISSO E INVARIABILE, E IL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO INDICATO NEL DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO, TUTTI I PREZZI UNITARI SONO CORRETTI IN MODO COSTANTE IN BASE ALLA PERCENTUALE DI DISCORDANZA DELL'IMPORTO RISULTANTE DAL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO RIPORTATO NEL DETTAGLIO ECONOMICO RISPETTO A QUELLO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA. I PREZZI UNITARI EVENTUALMENTE CORRETTI COSTITUISCONO L'ELENCO PREZZI UNITARI CONTRATTUALI.

Gli importi indicati devono essere indicati fino alla seconda cifra decimale ed inseriti al netto dell'IVA.

4.5 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del Codice Civile", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.6 - DICHIARAZIONE CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. n. 81/2008

Tale dichiarazione, da redigersi utilizzando il modello appositamente predisposto, dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza, inserendo il suddetto modello in formato PDF/A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.7 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA L. n.136/2010

Tale dichiarazione, da redigersi utilizzando il modello appositamente predisposto, dovrà essere presentata **a cura di persona munita del potere di rappresentanza**, inserendo il suddetto modello in formato PDF/A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

4.8 - MODULO DATA PROTECTION

Tale comunicazione dovrà essere compilata e presentata dal Titolare, nominato dalla ditta ,Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Modulo Data Protection" in formato odt, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante in formato .PDF e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico

5. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è escluso dalla procedura l'operatore economico che abbia presentato offerta non conforme al disposto di tale articolo.

E' inoltre escluso l'operatore in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di irregolarità relative alla presentazione digitale dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza od altra irregolarità essenziali degli elementi e delle ulteriori dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non vengano sanate dal concorrente, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica.

6. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO, CAUZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento dell'appalto avverrà secondo la seguente procedura:

- il RUP verificherà, una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta, la completezza dell'offerta presentata e procederà alla valutazione della documentazione allegata;

- trattandosi di affidamento di importo pari o superiore a euro 20.000,00, questa Area Vasta effettuerà i relativi controlli mediante acquisizione del DURC, consultazione del casellario ANAC, visura camerale, certificazione dell'Agenzia delle Entrate, certificato generale del casellario giudiziale, e applicazione della L. 68/99 relativa all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Inoltre ARPAT, successivamente alla comunicazione di affidamento, effettuerà i controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'operatore economico, ad esclusione dei controlli già effettuati in fase di affidamento, secondo le modalità previste dal decreto ARPAT del D.G. n. 169/2019 e dal decreto dirigenziale della Responsabile del Settore Attività Amministrative di Area Vasta Costa n. 33 del 27/05/2020.

- ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, ARPAT prima della comunicazione di affidamento, provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. n.81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n.81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- autocertificazione attestante la formazione erogata ad ogni singolo lavoratore adibito alle attività di cui al presente appalto in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- In aggiunta la ditta affidataria dovrà inviare il **PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID 19** di cui all'allegato 12 del DPCM 2 marzo 2021.

- sarà richiesta alla ditta, la costituzione ai sensi dell'art.103 (Garanzie definitive) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.1 del Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT, di una **garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del servizio** al netto dell'IVA. Tale garanzia avrà scadenza in data posteriore di almeno 3 (tre) mesi rispetto a quella di scadenza del contratto. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ARPAT. Ai sensi dell'art. 93

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee;

- quindi il RUP proporrà l'affidamento al Coordinatore di Area Vasta Costa, nella propria qualità di soggetto legittimato alla verifica ed eventuale approvazione della proposta di affidamento ex decreto del Direttore Generale 41/2017;

- il Coordinatore di Area Vasta Costa, previa verifica della proposta di affidamento del RUP, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, provvederà all'affidamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di affidamento;

- si procederà alla stipula contrattuale tramite scambio di corrispondenza ad uso commerciale, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tenuto conto delle modalità di stipula del contratto non risulta dovuta l'Imposta di bollo sul medesimo;

7. - TERMINI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria si impegna ad eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto per la durata di tre anni a partire dalla data del primo ordine/contratto attuativo o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

8. - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto in applicazione di prezzi di cui all'offerta presentata, a seguito di regolare fattura, subordinatamente alla verifica della prestazione regolarmente resa.

Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle prestazioni dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze – P.I. 04686190481

e dovranno essere trasmesse tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI.
ARPAT è soggetta allo "SPLIT PAYMENT".

Il pagamento sarà corrisposto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., mediante bonifico bancario a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo di ARPAT) a mezzo mandato emesso da ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di conformità e risultanti da apposita attestazione rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può accettare o rifiutare la fornitura del servizio.

L'accettazione della fornitura del servizio da parte di ARPAT, non esonera la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura del servizio da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere alla ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione del servizio non conforme. In tal caso l'ulteriore servizio fornito in sostituzione dei precedenti sarà sottoposto a sua volta a verifica di conformità.

In caso di mancata sostituzione del servizio non conforme entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, con posta elettronica certificata, o nel caso in cui la verifica di conformità di quanto fornito in sostituzione risulti negativo, si applicherà quanto previsto dall'art. 6 del capitolato generale d'oneri per le parti non in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

10. - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

In tema di inadempimenti, risoluzione e recesso, si applica l'art. 15 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT e quanto previsto agli articoli 10, 13 e 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei compiti di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico - organizzative rilevanti ai fini dell'appalto.

ARPAT può altresì recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In tutti i casi di recesso non sarà dovuto all'appaltatore alcun indennizzo o quant'altro, in deroga all'art.1671 del C.C. .

Le ipotesi di eventuale risoluzione del contratto a seguito del mancato rispetto, da parte dell'aggiudicataria, degli articoli precedenti, integrano le fattispecie di "grave inadempienza" che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il divieto di invito dell'aggiudicatario inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.

E' fatto salvo il diritto di ARPAT al risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

11. - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT, approvato con decreto D.G. 32/2013. Si richiama l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2022/2023 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 50 del 24.03.2021 (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpato.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>);
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33 del 25.02.2021 (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpato.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

12. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da ARPAT, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a ARPAT, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ARPAT, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è ARPAT.

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpat.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati e dei documenti, dal termine della procedura e dei documenti, è quello riportato nel Piano di conservazione dell'Agenzia di cui al Decreto DG n. 28/2018, pubblicato sul sito dell'Agenzia.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per

quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di ARPAT per le finalità sopra descritte.

13. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D. LGS. n.50/2016 e s.m.i. E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini del presente procedimento ed ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Unità operativa Risorsa ittica e biodiversità marina Area Vasta Costa, Dott. Alessandro Voliani (tel. 055 3206961, email: alessandro.voliani@arpat.toscana.it), che assolve anche alle funzioni, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

14. – NORME RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara si fa rinvio al Capitolato Generale d' Oneri di ARPAT, alle disposizioni vigenti ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Distinti saluti

Livorno, xxxxxx

La Responsabile del Settore Attività Amministrative
Area Vasta Costa
Dott.ssa Simona Cerrai *

Allegati	1	DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
	2	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
	3	Scheda dettaglio offerta economica
	4	Dichiarazione accettazione clausole contrattuali
	5	Dichiarazione circa gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
	6	Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla L. n. 136/2010
	7	Capitolato Speciale di Appalto (CSA)
	8	Modulo Data Protection

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Settore Attività amministrative

Via Marradi, 114 - 57126 - Livorno

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.** del **XX/XX/2021** a mezzo: PEC

SCHEMA

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile

(Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Nicola Porpora, 22, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale Pietro Rubellini

E

Ditta Vitiello Luigi, con sede legale in via Eugenia , 11 , nella persona del suo legale rappresentante...Vitiello Luigi.....

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI DI EPIMEGABENTHOS, SEDIMENTO E BIOTA (PESCI E CROSTACEI) SU UN FONDALE SITUATO IN UN TRATTO DI MARE PROSPICIENTE LA COSTA TOSCANA (HABITAT DI FONDO MARINO) PER LA DURATA DI TRE ANNI (2021-2023) con ARPAT, in qualità di Titolare, nomina *ditta* Vitiello Luigi Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

la comunicazione dei nominativi dei dipendenti ARPAT alla Capitaneria di Porto di Livorno ai fini del permesso di imbarco

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

- le operazioni di trattamento: la comunicazione dei nominativi dei dipendenti arpat alla Capitaneria di Porto di Livorno ai fini del permesso di imbarco
- la tipologia di dati trattati che sono presenti:
- dati comuni (nome e cognome);
- dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, **no**
- dati giudiziari ecc...); **no**
- categorie degli interessati: dipendenti Arpat Settore Mare
- numerosità degli interessati. Da 1 a 1000 (minore di 10)

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Ditta Vitiello Luigi, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Ditta Vitiello Luigi, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Ditta si impegna a:

1. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
2. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
3. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
4. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
5. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

A tal fine si impegna:

1. A restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso. -

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare

nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana.

Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare

Comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,

Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

per il titolare ARPAT Direttore Generale Pietro Rubellini

per il Responsabile Ditta *Vitiello Luigi*